



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2011 - n. 2908

Presidenza - Sede Territoriale Cremona - T.U. 11 dicembre 1933 – Regolamento regionale n. 2/2006. Rinnovo al Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano della concessione di grande derivazione d'acqua pubblica dal fiume Po in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, per uso irriguo. Pratica: c.r. d/99 2

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 28 aprile 2011 - n. 3818

Voltura dell'accREDITAMENTO per l'Hospice di Codogno da «Azzurra Cooperativa sociale onlus» all'ASL di Lodi, proprietaria dell'immobile 7

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 28 aprile 2011 - n. 3792

POR FESR 2007-2013 – Asse 1 – Linea di intervento 1.1.1.1. – Azione B Bando per la realizzazione di interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale (d.d.u.o. 7164 del 13 luglio 2009). Impegno e contestuale liquidazione della quota di contributo concesso a titolo di anticipazione. ID progetto: 14481639 mandataria/capofila: Xglab s.r.l. - Spin off del Politecnico di Milano 8

Decreto dirigente struttura 18 aprile 2011 - n. 3502

Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei Voucher a valere sul "Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)" 10

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2011 - n. 3436

Progetto relativo alla realizzazione di nuovi stoccaggi di oli minerali presso lo stabilimento Comlube in comune di Castenedolo (BS). Proponente: Comlube s.r.l. - Verifica di assogGETTABILITÀ alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 12

Decreto dirigente struttura 27 aprile 2011 - n. 3739

Progetto di gestione produttiva dell'ATE A.R. 3.1 settore III del vigente piano cave della Provincia di Lecco sito in Comune di Mandello del Lario (LC) località Moregallo. Proponente: Spandri s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 13

Decreto dirigente struttura 27 aprile 2011 - n. 3787

Progetto relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti da localizzarsi all'interno del perimetro dell'ATEg25 del piano cave della Provincia di Brescia - Comune di Rezzato (BS). Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 15

D.G. Protezione civile, polizia locale e sicurezza

Decreto dirigente struttura 19 aprile 2011 - n. 3544

Integrazioni al d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento del Volontariato di Protezione Civile n. 9 del 18 ottobre 2010 17

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

D.d.u.o. 31 marzo 2011 - n. 2908

Presidenza - Sede Territoriale Cremona - T.U. 11 dicembre 1933 - Regolamento regionale n. 2/2006. Rinnovo al Consorzio di Bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano della concessione di grande derivazione d'acqua pubblica dal fiume Po in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, per uso irriguo. Pratica: c.r. d/99

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI CREMONA

Visti:

- Il r.d. del 14 agosto 1920, n. 1285: «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

- il t.u. del 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;

- il d.p.r. del 15 gennaio 1972, n. 8 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici»;

- il d.p.r. del 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge del 22 luglio 1975, n. 382 (stralcio) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 4 giugno 1986 - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Esercizio di funzioni delegate alla Regione» con i quali sono state delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;

- la legge del 15 marzo 1997, n. 59 recante «delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

- il d.lgs del 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge del 15 marzo 1997, n. 59»;

- la d.g.r. del 5 febbraio 1999, n. 6/41315 concernente «L.r. del 10 febbraio 1998, n. 34 - Prime modalità di riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico» e la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5245 recante modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione e il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

- Il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

- la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;

- il Regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2: «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Richiamati:

- Il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22723 con cui sono state approvate le «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;

- La Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato l'«Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;

- Il Programma di Tutela e Uso delle Acque - PTUA, la cui proposta è stata approvata in prima istanza con d.g.r. del 12 novembre 2004, n. 7/19359 ed è stato definitivamente approvato con Delibera di Giunta Regionale del 29 marzo 2006, n. 2244;

- Il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Idriche n. 7311 del 12 maggio 2005 «Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti e i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d'acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero del Il.p.p. e acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del d.p.c.m. 12 ottobre 2000»;

- Il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

- Le «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV)» approvate con d.g.r. 6232 del 19 dicembre 2007;

- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 1/2010 del 24 febbraio 2010.

Premesso che:

- con r.d. n. 5929 del 18 luglio 1930, è stato assentito al Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano il diritto di derivare dal Fiume Po, per un periodo di anni 70 (settanta) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto originario del 18 luglio 1930, con scadenza il 17 luglio 2000, una quantità d'acqua non superiore a complessivi moduli 83 (8300 l/s) per l'irrigazione di ettari 8233 di terreni ricadenti nella Provincia di Cremona;

- con successivo r.d. n. 2014 del 25 aprile 1940 la quantità d'acqua da derivarsi venne ridotta da moduli 83 (8300 l/s) a moduli 25,40 (2540 l/s) per l'irrigazione di complessivi ettari 2540;

- con d.p.r. n. 8733 del 26 ottobre 1955 venne ripristinata l'originaria portata di concessione pari a moduli 83 (8300 l/s) per l'irrigazione di ettari 8233 confermando la durata originaria stabilita con r.d. n. 5929 del 18 luglio 1930;

Vista l'istanza del 26 gennaio 1999, successivamente integrata in data 31 marzo 2004, 14 luglio 2010 e 26 agosto 2010, con la quale il Consorzio di Bonifica Navarolo ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, nella misura non superiore a quella già stabilita nell'originario R.D. di concessione n. 5929 del 18 luglio 1930 in moduli 83 (8300 l/s), per l'irrigazione di complessivi ettari 11102,8334 di terreni contro quelli precedentemente indicati nel citato provvedimento originario in ettari 8233;

Considerato che:

- in attuazione del d.lgs. 112/98 e l.r. 1/2000, il Provveditorato alla OO.PP. per la Lombardia ha trasferito alla Regione Lombardia le pratiche di concessione di grande derivazione;

- con nota prot. n. Q1.2003.0015842 del 8 maggio 2003 la Regione Lombardia U.O. Risorse Idriche ha trasmesso alla Sede Territoriale di Cremona la pratica in oggetto per gli adempimenti di competenza e la conclusione dell'iter istruttorio;

Preso atto che, ai sensi delle Direttive approvate con d.d.g. 22723/2003, la Sede Territoriale di Cremona ha provveduto a completare l'iter istruttorio già avviato dal Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia;

Visti gli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state presentate opposizioni o reclami;

Considerato che persistono i fini irrigui della derivazione;

Preso atto che la derivazione dal Fiume Po avviene mediante l'opera di presa rappresentata nell'allegato disciplinare;

Visti gli allegati tecnici e la relazione d'istruttoria del 22 novembre 2010 con la quale la Sede Territoriale di Cremona ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nella seduta del 15 dicembre 2010;

Visto il disciplinare sottoscritto dal richiedente in data 24 marzo 2011 n. 774 di Rep contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

Ritenuto che non sia da acquisire la certificazione antimafia prevista dal Decreto Legislativo n. 490 del 8 agosto 1994, ai sensi del d.p.r. n. 252/1998;

Dato atto che il presente Decreto viene redatto in duplice copia originale di cui uno trattenuto agli atti della Sede Territoriale di Cremona e l'altro inviato alla Presidenza della Giunta Regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti,

1 di accertare a carico di CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO (cod. 13820) la somma di Euro 4.192,33 con imputazione al capitolo 6.1.141.284 del Bilancio dell'esercizio in corso.

2 di impegnare la somma di Euro 4.192,33 con imputazione al capitolo di spesa 5.0.0.0.276.679 del bilancio dell'anno in corso, a favore di CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO (cod. 13820);

3 di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

4 salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua è concesso al Consorzio di Bonifica Navarolo - con domicilio legale in Via Roma n. 7, 26041 Casalmaggiore (CR) (P. IVA 83001030200) - il rinnovo della grande derivazione di acqua pubblica dal Fiume Po in Comune di San Daniele Po (CR), località Isola Pescaroli, nella misura non superiore a moduli 83 (8300 l/s), al fine di soddisfare il fabbisogno irriguo durante il periodo estivo di 11102,8334 ettari ricadenti nei Comuni di Casalmaggiore, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Torricella del Pizzo, Ca'd'Andrea, Cella Dati, Cingia De' Botti, San Daniele Po e San Martino del Lago;

5 di accordare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi e continui a decorrere dal 18 luglio 2000 (giorno successivo alla scadenza della concessione assentita con d.r. n. 5929 del 18 luglio 1930) e quindi sino al 17 luglio 2040, come previsto dall'art. 21 del T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni;

6 di approvare l'allegato disciplinare n. 774 di Rep del 24 marzo 2011, come parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria relativi alla concessione in oggetto;

7 di obbligare il Concessionario:

- all'osservanza di quanto previsto all'art. 8 dell'allegato disciplinare di concessione in ordine allo componente idrologica del Deflusso Minimo Vitale;

- ad installare entro 3 (tre) mesi un cartello di identificazione della concessione in prossimità delle opere di presa;

- posizionare entro 3 (tre) mesi sulla bocca di presa dell'impianto dispositivi elettroacustici o griglie idonee che limitino l'ingresso accidentale della fauna ittica.

Tutte le tempistiche sopra indicate si intendono a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione;

8 di dare atto che il concessionario ha provveduto alla regolarizzazione dei canoni arretrati per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2010;

9 il concessionario dovrà corrispondere di anno in anno, anticipatamente a decorrere dall'01.01.2011 l'annuo canone demaniale, quantificato per l'anno 2011 in € 4192,33 in ragione di € 50,51 a modulo per uso irriguo e per moduli 83 (8300 l/s) anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 36, Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2.

Il canone annuo sarà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente e dovrà essere anticipatamente versato nei tempi e secondo le modalità stabilite mediante versamento su C/C postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia - Via G.B. Pirelli n. 12 - 20124 Milano;

10 di pubblicare il decreto di concessione, unitamente ad uno stralcio del disciplinare di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);

11 di notificare il presente provvedimento al concessionario e di trasmetterne copia alla Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente Energia e Reti;

12 di dare atto che, avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi di legge.

Il dirigente della
sede territoriale di Cremona
Enrica Gennari

_____ . _____

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/03/2011 (n. 774 di rep.)*(omissis)*

Art. 7

MISURAZIONE DELLE PORTATE DERIVATE

La misurazione delle portate derivate avviene mediante misuratori di portata elettromagnetici installati sulle condotte di carico della derivazione sui quali U.O. Idrografia di Arpa Lombardia si è espressa favorevolmente con nota in data 15/11/2004 n. 151749.

Gli strumenti di misura installati, come pure le spese per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale carico del concessionario e verranno verificati periodicamente dall'Autorità concedente e dall'Arpa Lombardia.

Le letture e le registrazioni delle portate medie giornaliere dovranno essere inviate con la frequenza e secondo le modalità anche informatiche che saranno definite da ARPA Lombardia U.O. Idrografia unitamente alle indicazioni delle quote idrometriche registrate dall'idrometro sul fiume Po e riferite allo zero idrometrico della stazione AIPO di Isola Pescaroli, così come rappresentato dall'U.O. Idrografia di Arpa Lombardia con la succitata nota e richiesto in occasione della visita locale d'istruttoria in data 23/11/2004.

Il Concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, a mantenere in regolare stato di esercizio e in perfetto stato di manutenzione i dispositivi di misurazione delle portate derivate e dei volumi derivati, effettuando una periodica manutenzione delle apparecchiature.

Art. 8

DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base di quanto previsto nell'allegato B della Delibera n. 7/02 dell'Autorità di Bacino del fiume Po, richiamato peraltro al paragrafo 1.9 dell'Allegato B al PTUA, il DMV del fiume Po alla sezione di Isola Serafini è stabilito pari a 98,0 m³/s. Pertanto, la derivazione in oggetto dovrà garantire alla predetta sezione la presenza della portata anzidetta, nel caso le portate del fiume Po alla Sezione di Isola Serafini si riducessero tendendo a raggiungere il valore suindicato, la derivazione dovrà progressivamente ridursi fino a sospendersi nel caso in cui nel fiume Po si verifichi una portata pari od inferiore a quella stabilita. All'atto del rilascio della presente concessione sulla base del Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 1/2010, del 24/02/2010, il corpo idrico Po nel tratto in esame (codice N00816ir) è classificato "moderato" e per il quale è previsto il raggiungimento dello stato "buono" al 2015.

Art. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA CONCESSIONE

- a) L'autorità concedente, in considerazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corpo idrico oggetto della derivazione in attuazione della direttiva 2000/60/CE, nonché dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, oltre che dell'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, potrà in qualunque momento procedere ad una revisione dei parametri tecnici della concessione senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione d'indennizzo alcuno, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, ovvero potrà inoltre revocare, in tutto o in parte, la concessione qualora, a suo insindacabile giudizio, essa fosse incompatibile con superiori ragioni di pubblico interesse o perché in contrasto con gli atti di pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque.
- b) La presente concessione è accordata entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi. La ditta concessionaria non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità concedente e da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali adottati d'urgenza dalla Pubblica Amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico ed idrologico del territorio.

- c) La presente concessione potrà essere oggetto di verifica, rispetto ai quantitativi d'acqua di cui all'art. 2, al fine di aggiornare le portate concesse all'evoluzione del comprensorio irriguo, alle colture in atto e alle misure di risparmio delle risorse idriche attuate. I valori di portata potranno essere rivisti anche in relazione ad eventuali modifiche della disponibilità della risorsa idrica nonché per il sopravvenire di nuove norme legislative in materia di usi delle acque pubbliche.
- d) La ditta concessionaria ha l'obbligo di eseguire, a sua cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione dei manufatti ed alle infrastrutture d'accesso alle opere di presa per impedire danni nei confronti di terzi. Il concessionario sarà comunque responsabile nei riguardi dell'Amministrazione concedente che verso terzi di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi situazione, cagionata sia dal malfunzionamento che dal cedimento delle opere.
- e) Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua a fini irrigui. Tali sospensioni saranno regolate dagli Enti preposti alla tutela della salute pubblica.
- f) Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei canali, nonché dai diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.
- g) L'esercizio della derivazione resta comunque subordinato alle eventuali iniziative che l'Amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento od al raggiungimento degli obiettivi di qualità del fiume Po in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela ed Uso delle Acque e del Piano di Gestione del Bacino Idrografico del fiume Po di cui alla direttiva 2000/60/CE adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 1 del 24/01/2010.
- h) Nessuna modifica alle opere di presa, adduzione, distribuzione, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata dal concessionario senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente.

Art. 10

OBBLIGHI DA OSSERVARSI

Al termine di ogni stagione irrigua e comunque entro il 30 Settembre di ogni anno, la ditta concessionaria, così come richiesto dall'AIPO in sede di visita locale d'istruttoria in data 23/11/2004, dovrà provvedere a verificare la tenuta stagna di tutto l'apparato idraulico che attraversa l'argine maestro del fiume Po, predisponendo al riguardo un registro da esibire, se richiesto, ai funzionari preposti, sul quale dovranno essere appuntate le date delle verifiche effettuate e le relative risultanze con firma a margine del tecnico incaricato. Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare la ditta concessionaria dovrà inoltre provvedere all'installazione, in prossimità dell'opera di presa, di un cartello d'identificazione della concessione i cui contenuti verranno preventivamente stabiliti dall'Autorità concedente. Tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime idraulico del fiume Po in dipendenza della concessa derivazione, saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca allo stato attuale, quanto se venga accertato in seguito.

La presente concessione è nominale e non può essere ceduta a diverso soggetto senza la preventiva autorizzazione rilasciata con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933 e dall'art. 31 del R.R. n. 2/2006.

Art. 11

CONDIZIONI A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Quale compensazione del complesso degli impatti determinati dalla sottrazione d'acqua sull'ittiofauna, su indicazione dell'Autorità competente in materia di tutela di fauna ittica, è imposta alla ditta concessionaria la corresponsione di un controvalore in denaro da versare annualmente all'Amministrazione Provinciale di Cremona che la vincolerà all'attività di ripopolamento o ad altri interventi di recupero ittiofaunistico.

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

L'opera di presa non crea ostacoli alla libera circolazione dell'ittiofauna e pertanto non si ritiene di inserire nessuna prescrizione al riguardo.

Tuttavia, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, la ditta concessionaria, in applicazione degli obblighi previsti dalla L.R. 12/2001 e sulla base delle osservazioni formalizzate dal Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Cremona con nota 24.11.2004 n. 230267 di prot., ha l'obbligo di posizionare sulla bocca di presa dell'impianto posta sul fiume Po, dispositivi elettroacustici (barriere elettriche) o griglie idonee che limitino l'ingresso accidentale della fauna ittica.

Art. 12
VIGILANZA

L'Autorità concedente ha la facoltà di provvedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento della derivazione. La ditta concessionaria è tenuta, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che la predetta Autorità riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e permettere ai funzionari della medesima e dell'Arpa Lombardia U.O. Idrografia il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla concessione, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933. La ditta concessionaria si impegna a pagare le spese di vigilanza ai sensi dell'art. 225 del T.U. 1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dall'Autorità concedente.

(omissis)

Cremona, lì 28/04/2011

IL DIRIGENTE

Enrica Gennari

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

D.d.u.o. 28 aprile 2011 - n. 3818

Voltura dell'accreditamento per l'Hospice di Codogno da «Azzurra Cooperativa sociale onlus» all'ASL di Lodi, proprietaria dell'immobile

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI DI WELFARE

Richiamata la d.g.r. n. IX/937 del 1° dicembre 2010 ad oggetto: «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011», in particolare l'All. 13, nella parte in cui dispone che, per le unità di offerta di proprietà di enti pubblici, il soggetto titolare dell'accreditamento e del contratto debba essere l'ente pubblico stesso;

Richiamati altresì i propri precedenti decreti:

- n. 6575 del 1° luglio 2010 con cui è stato provvisoriamente volturato l'accreditamento, con scadenza 30 settembre 2010, nei confronti di «Azzurra Coop. sociale onlus» a seguito della anticipata cessazione dell'attività da parte del precedente gestore

- n. 9050 del 24 settembre 2010 con cui è stata modificata la durata dell'accreditamento provvisorio fino al 31 marzo 2011;

Ritenuto necessario, a seguito della scadenza dell'accreditamento provvisorio, dar corso a quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 937/10, spostando la titolarità dell'accreditamento in capo all'A.S.L. di Lodi, proprietaria dell'Hospice;

Visto l'atto a firma del Direttore Generale dell'a.s.l. di Lodi, n. 102 del 31 marzo 2011, di parere favorevole in merito alla suddetta voltura, in base alla verifica positiva del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa per l'accreditamento;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 3.716 del 27 aprile 2011 di delega di firma nell'ambito della procedura di voltura degli accreditamenti delle unità di offerta socio sanitarie alla dr.ssa Paola Palmieri, Responsabile della U.O. Sistemi di Welfare;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», in particolare l'art.4 sulle competenze della dirigenza, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1) di procedere alla voltura dell'accreditamento dell'Hospice di Codogno da «Azzurra Cooperativa sociale onlus» all'A.S.L. di Lodi, proprietaria dell'immobile, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.r. n. IX/937/10

2) di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. e per la comunicazione del medesimo agli Enti interessati.

La dirigente u.o.
Paola Palmieri

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 28 aprile 2011 - n. 3792
POR FESR 2007-2013 - Asse 1 - Linea di intervento 1.1.1.1. - Azione B Bando per la realizzazione di interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale (d.d.u.o. 7164 del 13 luglio 2009). Impegno e contestuale liquidazione della quota di contributo concesso a titolo di anticipazione. ID progetto: 14481639 mandataria/capofila: Xglab s.r.l. - Spin off del Politecnico di Milano

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ

Visti:

- i Regolamenti CE:
 - n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
 - n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
 - n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- le decisioni della Commissione Europea:
 - C [2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013, la cui implementazione è costituita dai Programmi Operativi Regionali;
 - C [2007] 3784 del 1° agosto 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività»;
 - la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
 - la delibera della Giunta regionale n. 8298 del 29 ottobre 2008, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento» con la quale, nell'ambito dell'Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza», è stata individuata la linea di intervento 1.1.1.1 «Sostegno alla ricerca industriale e all'innovazione di alto profilo nei settori di punta delle PMI lombarde ed all'innovazione di sistema e organizzativa, di interesse sovraziendale» che si articola in tre Azioni. Richiamata, in particolare, l'Azione B «Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale» che che si propone di incentivare la realizzazione di progetti volti alla messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi già esistenti, realizzati da PMI lombarde;
 - la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
 - la decisione della Commissione Europea C(2007)6461 del 12 dicembre 2007 di approvazione dell'aiuto di stato n. 302/2007, regime di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - il decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 87 del 27 marzo 2008, che istituisce il regime di aiuto n. 302/2007 approvato con la decisione della Commissione europea C(2007)6461 del 12 dicembre 2007 richiamata al precedente punto;
 - la circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 27 giugno 2008 (G.U. 4 luglio 2008, serie generale n. 155) che reca disposizioni per l'attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo economico del

regime di aiuto n. 302/2007, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008;

Visto il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa n. 7164 del 13 luglio 2009 con il quale è stato approvato il «Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale» (POR FESR 2007-2013 - Asse 1- Linea d'intervento 1.1.1.1. - azione B) con una dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo 3.3.2..3.381.7131 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza»;

Visto il Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa n. 8038 del 10 agosto 2010 con il quale sono state approvate le graduatorie e le concessioni dei contributi a valere sul «Bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale» (POR FESR 2007-2013 - Asse 1- Linea d'intervento 1.1.1.1. - azione B)

Preso atto che con il d.d.u.o. n. 8038/2010 sopra citato è stato concesso il contributo a favore del raggruppamento con mandataria/capofila la società Xglab s.r.l. - Politecnico di Milano, ID progetto 14481639, pari a euro 426.994,42;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria amministrativa relativa agli obblighi dei beneficiari previsti dal Bando agli artt. 13 «Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi» e 14 «Rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi», relativamente a:

- accettazione del contributo;
- avvio del progetto;
- costituzione in ATI/associazione di partenariato;
- richiesta di erogazione della prima quota del contributo concesso, a titolo di anticipazione, pari al 35% del contributo complessivo concesso, previa presentazione di idonee polizze assicurative a copertura dell'intero importo;

istruttoria consultabile nel sistema on-line gefo.servizi.it/fesr/ > profilo 69 POR Competitività 2007-2013 > gestione bandi: ID27 > avanzamento del progetto;

Precisato che la richiesta di erogazione dell'anticipazione è stata garantita con le seguenti polizze fideiussorie:

Soggetto beneficiario	Garante	Polizza	Importo
XGLAB SRL - SPIN - OFF DEL POLITECNICO DI MILANO	MILANO ASSICURAZIONI	610010522392	113.485,90
POLITECNICO DI MILANO	MILANO ASSICURAZIONI	610010522392	20.973,34
MIAZZO LUCIA	MILANO ASSICURAZIONI	610010522392	14.988,80
Totale pari al 35% del contributo concesso			149.448,04

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare a favore dei singoli soggetti beneficiari sopra richiamati, nei limiti degli importi a ciascuno riconosciuti, la somma complessiva di euro 149.448,04 con spesa a carico dell'UPB 3.3.2.3.381, capitolo 7131 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza» del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la nota dell'11 giugno 2010 prot. n. R1.2010.00088126 con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 comunica al Dirigente della U.O. Competitività Cristina Colombo l'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza» del Programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013;

Vista la l.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi relativi alle informazione di cui al d.p.r. n. 252/98.

DECRETA

- di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

<i>Beneficiario /Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo anno1</i>	<i>Importo anno2</i>	<i>Importo anno3</i>
CAPOFILA XGLAB	38376	1.1.0.3.381.7131	149.448,04	0,00	0,00

• di liquidare:

<i>Beneficiario /Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
CAPOFILA XGLAB	38376	1.1.0.3.381.7131	2011/0/0		149.448,04

<i>Cod.Benef. Ruolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Cod. Fiscale</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Indirizzo</i>
38376	CAPOFILA XGLAB			

• di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile e amministrativo previste dalla normativa vigente;

• di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

• di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013» e sul sito www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente di u.o.
Cristina Colombo

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

D.d.s. 18 aprile 2011 - n. 3502
Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei Voucher a valere sul "Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)"

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;

- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:

- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM);
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. VIII/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» finalizzata all'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;

Visti:

- il d.d.s. n. 2454 del 10 marzo 2009, n. 4070 del 27 aprile 2009 e n. 11253 del 2 novembre 2009 di attivazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

- n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato B, con il quale è stato approvato il bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) per l'acquisizione dei servizi di seguito indicati:

Tipologia di Servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

- la d.g.r. n. 874 del 1° dicembre 2010 con la quale a partire dal 1 gennaio 2011 si individua CESTEC S.p.A quale soggetto Gestore del «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» di cui alla d.g.r. 7903/2008 integrata dalla d.g.r. 8769/2008;

- il decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010, «Modifiche limitatamente al soggetto Gestore dell'invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) e del bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)»;

- il d.d.s. n. 306 del 20 marzo 2011 con il quale sono state assunte le determinazioni in merito al trasferimento del Fondo Voucher a CESTEC s.p.a del valore di Euro 3.155.000,00;

- la nota del 21 marzo 2011 ns. prof.R1.0005954 con la quale Finlombarda s.p.a comunica alla Struttura competente di aver provveduto a trasferire alla Società CESTEC s.p.a l'importo di Euro 3.155.000,000, relativo al citato Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Richiamata la lettera di incarico relativa alla gestione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sot-

toscritta dalle parti in 4 marzo 2011, debitamente inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15088/RCC del 21 marzo 2011 con la quale si incarica CESTEC s.p.a. (soggetto Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;

- gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

- gestione operativa della misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Preso atto che in base a quanto stabilito nell'allegato 2 del decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010;

- l'istruttoria delle domande è svolta da CESTEC s.p.a. (soggetto Gestore) secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto medesimo;

- sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore la d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con proprio decreto dispone la concessione dei voucher sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Vista la nota del 24 marzo 2011 ns. prof. n. R1.2011.0006856 del 30 marzo 2011 con la quale il Gestore ha trasmesso alla d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande di voucher presentate dalle imprese per i servizi erogati dai Fornitori, individuati secondo i criteri stabiliti nel già citato decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010, inseriti in apposito elenco;

Vista la rinuncia al Voucher (ID 24722630) per la Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento sul mercato russo, dell'importo di Euro 18.000,00 concesso con decreto n. 13469 del 22 dicembre 2010, dell'impresa Allegrini s.p.a.;

Ritenuto di dichiarare la decadenza dal beneficio dell'impresa Allegrini SPA relativamente al Voucher (ID 24722630) per la Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento sul mercato russo, dell'importo di Euro 18.000,00 concesso con decreto n. 13469 del 22 dicembre 2010;

Ritenuto sulla base degli esiti istruttori rassegnati dal CESTEC s.p.a.:

- concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo;

- non ammettere la domanda indicata nell'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

- prendere atto della rinuncia al Voucher dell'impresa individuata nell'allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

In base a quanto esposto in premessa:

1. Di concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo.

2. Di non ammettere la domanda indicata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nel medesimo allegato.

3. Di dichiarare la decadenza dal beneficio dell'impresa Allegrini SPA relativamente al Voucher (ID 24722630) per la Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento sul mercato russo, dell'importo di Euro 18.000,00 concesso con decreto n. 13469 del 22 dicembre 2010.

4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it

Il dirigente della struttura
 internazionalizzazione del sistema produttivo
 Milena Bianchi

VOUCHER CONCESSI

	BENEFICIARIO	PROV	TIPOLOGIA VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
1	AERFRIGOR SRL	MI	Assistenza legale , contrattuale e fiscale	15.000,00	STUDIO AUSTONI PIZZETTI
2	CAMFART SRL	BS	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	STUDIO BASE SRL
3	CLAIND SRL	CO	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	INNEX SRL
4	FAER SRL	CO	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CO.MARK SPA
5	HTC SRL	BS	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CO.MARK SPA
6	LA SANFERMESE SPA	MN	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	PROSPEKT LTD
7	PEDROTTI MECCANICA SPA	BS	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	STUDIO BASE SRL
8	PLASVEROI INTERNATIONAL SRL	PV	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CONSORZIO PAVIA EXPORT
9	TESSIPLASTICA SRL	MI	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CO.MARK SPA
10	TOCCHIO SRL	PV	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	ENNEXT SRL
11	TOCCHIO SRL	PV	Assistenza nell'individualizzazione di potenziali partner industriali	10.500,00	INNEX SRL
12	ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL	BG	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	CO.EXPORT scarl
13	TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI SPA	CO	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	INNEX SRL
14	GRAZIOLI REMAC SRL	BS	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	ALCAM ITALIA S.P.A.
15	GRECHI ILLUMINAZIONI SRL	MI	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	IBS CONSULTING
16	SMIPACK SPA	BG	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	EMMEPLUS SPA
			TOTALE VALORE VOUCHER CONCESSI	181.500,00	

ALLEGATO 2

Domande non ammesse

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA DI VOUCHER	MOTIVAZIONE
1	TINTORIA ELLEDUE SPA (MN)	ANALISI E RICERCA DI MERCATO	La domanda non è stata ammessa in quanto non rispondente ai termini di presentazione previsti dall'art. 8 punto 2 del bando.

ALLEGATO 3

Rinunce

	BENEFICIARIO	PROV	TIPOLOGIA VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
1	ALLEGRIINI SPA (ID 24725131)	BG	Redazione studi di fattibilità e/o information memorandum	18.000,00	EMMEPLUS SPA
			Totale valore voucher concessi	18.000,00	

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.s. 14 aprile 2011 - n. 3436**Progetto relativo alla realizzazione di nuovi stoccaggi di oli minerali presso lo stabilimento Comlube in comune di Castenedolo (BS). Proponente: Comlube s.r.l. - Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA ENERGETICA
E ATTIVITA' MINERARIE
OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, il progetto relativo alla realizzazione di quattro nuovi serbatoi fuori terra di stoccaggio di olio vegetale, di un serbatoio di stoccaggio di biodiesel e di quattro serbatoi interrati di metanolo in Comune di Castenedolo (BS), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal proponente Comlube s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni e condizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola o che troveranno puntuale riscontro nei successivi iter amministrativi:

a) prevedere misure gestionali e precauzionali di esercizio idonee, in particolare ad evitare l'insorgere un incendio ed a limitarne comunque le eventuali conseguenze, con un corretto controllo e manutenzione degli impianti antincendio;

b) ottemperare al fine della installazione, conduzione, verifica ed eventuale dismissione dei serbatoi interrati, ai criteri stabiliti dalle Linee Guida «Serbatoi interrati» predisposte da ARPA Lombardia (ver. 2004);

c) adottare tutti gli accorgimenti tecnici, operativi e gestionali atti ad evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o altri episodi di inquinamento delle acque superficiali sotterranee, assicurando la regolare manutenzione e la periodica verifica dell'efficienza delle pavimentazioni e di tutti gli elementi del sistema di governo delle acque;

d) richiedere, al fine dell'eventuale reimpiego di terre e rocce da scavo in corso d'opera, preventiva autorizzazione secondo le procedure per il riutilizzo di cui alla nota ARPA del 7 giugno 2007 prot. n. 79095 recante «Indirizzi sull'attuazione dell'art. 186 del d.lgs. 152/06»;

e) effettuare la verifica di assoggettabilità dello stabilimento agli articoli 6, 7, 8 del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i., in relazione alle sostanze pericolose detenute ed in accordo con la lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. DCPST/A4/RS/2100 del 4 giugno 2007;

f) ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Comlube, alla Provincia di Brescia, al Comune di Castenedolo, ad Arpa Lombardia - U.O. VIA e monitoraggi grandi opere - Milano;

3. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ ;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o di piena conoscenza, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Domenico Savoca

D.d.s. 27 aprile 2011 - n. 3739

Progetto di gestione produttiva dell'ATE A.R. 3.1 settore III del vigente piano cave della Provincia di Lecco sito in Comune di Mandello del Lario (LC) località Moregallo. Proponente: Spandri s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE
OMISSIS
DECRETA

1) di esprimere - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATE A.R. 3.1. Settore III del vigente Piano Cave della Provincia di Lecco sito in Comune di Mandello del Lario (LC) località Moregallo, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati da Spandri S.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

a) ai fini di un migliore inserimento paesaggistico-ambientale il progetto di recupero ambientale, in accordo con gli Enti Territoriali coinvolti, dovrà garantire che:

a.1 siano impiegate le più idonee essenze erbacee, arboree ed arbustive ed effettuato il miglior sesto di impianto;

a.2 la loro disposizione tenga in considerazione la possibilità di ripristinare un tessuto irriguo e o di scolo in grado di valorizzare il recupero ambientale;

a.3 sia indicato il dettaglio delle operazioni di mantenimento e gestione negli anni; in particolare al primo anno dovranno prevedersi, nella zona del piazzale a quota 205 m. s.l.m., interventi di manutenzione dell'impianto quali sostituzione fallanze, eliminazione piante infestanti, eliminazione di Alianto;

a.4 il vallo paramassi che verrà realizzato in fregio al tracciato della s.s. 583 sia adeguatamente rinverdito mediante idrosemina o semina manuale, previo riporto di terreno vegetale;

a.5 siano ottemperati i disposti della d.g.r. 8/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i. «*Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi*», prevedendo in ogni caso di raddoppiare il numero delle essenze arboree ed arbustive che si intendono porre a dimora;

a.6 per la piantumazione arborea prevista a valle nei pressi della strada comunale Bellagio-Lecco, siano utilizzati esemplari adulti dell'altezza iniziale di 6 m, in maniera da creare fin da subito un idoneo schermo visivo;

a.7 su tutta la superficie dei gradoni, anche ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, sia riportato uno spessore minimo di terra di coltivo pari a 90 cm al fine di consentire agli apparati radicali di svilupparsi adeguatamente;

a.8 sia effettuata, valutando la possibilità di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune, la manutenzione delle specie erbacee, arbustive ed arboree per i 5 anni successivi all'impianto;

b) riguardo al recupero morfologico, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere disciplinato l'impiego dei materiali da disporre sulla roccia in posto, mediante l'adozione di idonee procedure di accettazione in ingresso (tenuta di registri ove annotare i quantitativi e la provenienza dei materiali, conservazione della documentazione attestante la qualità degli stessi, ecc);

c) riguardo alla componente atmosfera, al fine di contenere e minimizzare la diffusione di polveri:

c.1 la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava, e in particolare lungo i percorsi sterati, dovrà essere limitata e comunque non superiore a 20 km/h;

c.2 in caso di elevata ventosità (velocità del vento superiore a 8 m/s) e la cui direzione esponga in maniera diretta i recettori più prossimi dovrà sospendersi l'attività di coltivazione ed eventualmente di recupero;

c.3 dovranno essere adottati idonei sistemi di copertura dei carichi trasportati al fine di evitare di disperdere materiali sulla sede stradale, possibile causa di incidenti stradali, preferendo mezzi di trasporto di grande capacità al fine di ridurre il traffico indotto;

c.4 andrà garantito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto in uscita dall'area e la periodica bagnatura e pulizia delle strade e piste di accesso non asfaltate; i reflui idrici

dovranno inoltre essere gestiti nel rispetto della normativa di settore vigente;

c.5 tutti i depositi di materiale sciolto all'interno dei piazzali e delle aree di cantiere, anche se temporanei, dovranno essere ubicati in luoghi idonei al fine di non creare situazioni di rischio ed essere gestiti con tecniche tali da minimizzare il sollevamento di polveri;

c.6 prevedere, in accordo con ARPA, un piano di monitoraggio ambientale di PTS e PM10 volto a verificare l'impatto sui recettori residenziali prossimi all'ATE; sulla base dei conseguenti risultati potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione;

d) in virtù dell'ordinanza n. 12 del 19 maggio 2008 che pone limiti di sagome e di massa, il percorso dei mezzi di cantiere non dovrà interessare la S.S. 583 tra i Km 47+250 ed il Km 49+100 (Rocca di Valmadrera/Malgrate); sulla rete stradale interferita dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a garantire il necessario grado di sicurezza per gli utenti stradali nonché il ripristino delle condizioni iniziali della rete stessa in caso di danneggiamenti;

e) riguardo all'impatto acustico, al fine di verificare il completo rispetto dei limiti previsti dalla normativa ed individuare eventuali misure di mitigazione specifiche per le situazioni più critiche, in accordo con ARPA:

e.1 dovrà essere presentato un aggiornamento della documentazione previsionale d'impatto acustico che:

e.1.1 approfondisca la valutazione delle vibrazioni prodotte dai mezzi meccanici e dal rotolamento del materiale estratto;

e.1.2 preveda rilievi fonometrici aventi tempi di misura e relative time history di adeguata lunghezza temporale qualora il rumore residuo fosse caratterizzato da sorgenti sonore mobili (traffico autoveicolare);

e.1.3 valuti le situazioni di massimo disturbo ai fini anche dell'adempimento dei punti precedenti, in particolare considerando quale distanza minima quella compresa tra il perimetro estrattivo e il recettore sensibile ristorante/abitazione, pari a 50 m; ciò anche al fine di determinare se sussistano i presupposti per l'applicabilità del limite differenziale ed il rispetto dei valori massimi di immissione ed emissione;

f) dovrà essere definito un piano di monitoraggio degli agenti fisici e della qualità dell'aria utile a verificare il rispetto dei limiti e l'attendibilità delle stime elaborate nello S.I.A., concordando in particolare con ARPA le tipologie di indicatori e le modalità di controllo;

g) al fine di garantire il necessario grado di sicurezza e protezione dell'abitato a valle e degli operatori presenti sul cantiere nonché di non generare un aggravio all'instabilità dello sperone roccioso:

g.1 dovranno assolutamente essere vietati gli impieghi anche solo sporadici di materiale esplosivo nella coltivazione del versante;

g.2 entro 6 mesi dall'inizio della coltivazione mineraria dovranno essere adottati tutti gli interventi di difesa passiva (barriera paramassi, valli, etc...) atti a garantire le condizioni di sicurezza delle strutture presenti a valle dell'area di cava, che comunque non dovranno avere un'altezza ed una larghezza in testa non inferiore ai 4 m nel caso delle aree più prossime al tracciato stradale;

g.3 le dimensioni dei rilevati di cui al punto precedente dovrà comunque essere effettuato in modo adeguato alle reali tipologie dei materiali impiegati;

g.4 i mezzi operativi sull'area costituiti dagli autocarri per lo smarino dovranno utilizzare le sole piste poste ad una quota massima di 230 m s.l.m.;

g.5 durante le operazioni di disaggio dovranno essere adottate tutti i provvedimenti atti a garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

h) in merito alla gestione delle acque superficiali, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Proponente dovrà salvaguardare i diritti d'uso delle acque e garantire il corretto smaltimento delle acque di versante provenienti da monte, al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale e di ristagno a tergo dei rilevati provvisori e permanenti in progetto;

2) la Provincia di Lecco, in qualità di Autorità competente all'approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

4) di trasmettere copia del presente decreto a:

- Spandri s.r.l.;

5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Lecco;
- Comune di Mandello del Lario;
- Comunità Montana del Lario Orientale - Valle San Martino;
- ARPA Sede Centrale di Milano;

6) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ ;

8) di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 27 aprile 2011 - n. 3787

Progetto relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti da localizzarsi all'interno del perimetro dell'ATEg25 del piano cave della Provincia di Brescia - Comune di Rezzato (BS). Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1) di esprimere - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 152/06 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti da localizzarsi all'interno del perimetro dell'ATEg25 del Piano Cave della Provincia di Brescia, in Comune di Rezzato (BS), secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dai proponenti, a condizione che, siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nel successivo iter e provvedimento di autorizzazione del progetto stesso:

quadro progettuale

1. in coerenza con quanto prescritto nel decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di gestione produttiva dell'ATEg25 (DEC. VIA n. 391 del 21 gennaio 2011) andrà esclusa la possibilità di accedere al sito in corrispondenza del centro sportivo «Spiaggia 91» (accesso centrale rispetto all'ATE). Il proponente dovrà pertanto individuare, in accordo con la Provincia di Brescia, una viabilità alternativa per l'accesso al sito di discarica in corrispondenza degli accessi laterali previsti nel progetto d'Ambito;

2. riguardo alla rispondenza del progetto in esame ai criteri di cui alla d.g.r. VIII/6581 del 13 febbraio 2008 si rimanda la verifica alla provincia di Brescia in quanto autorità competente all'autorizzazione;

3. prevedere specifici sistemi di contenimento e conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle polveri durante le fasi di conferimento dei rifiuti;

4. i limi di lavaggio provenienti dall'impianto di lavorazione dell'inerte, attualmente confinati in un tratto sul fondo cava, qualora utilizzati per la realizzazione della riprofilatura delle scarpate di discarica o degli strati di copertura della discarica, dovranno essere oggetto di verifica di idoneità delle caratteristiche geotecniche e/o di stabilità (anche in condizioni sismiche) e di idonee analisi chimiche;

5. le acque di ruscellamento dalla copertura della discarica, prima dello scarico, dovranno essere soggette a campionamento ed analisi in conformità al d.lgs. 152/2006 ed s.m.i. ed al r.r. 4/2006 la cui frequenza di campionamento sarà da definirsi in fase autorizzativa. Dovrà inoltre prevedersi una vasca di raccolta di tali acque che permetta il riutilizzo delle acque raccolte per l'irrigazione della copertura vegetale del sito messa a dimora nella fase di recupero;

6. dovrà essere fornita idonea documentazione che consenta di definire nel dettaglio le procedure di accettazione dei rifiuti conferiti, comprensive di caratterizzazione di base, verifica di conformità e verifiche in loco, che dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 del d.l. 36/03 e del d.m. 3 agosto 2005 e dal d.lgs. 152/2006 ed s.m.i.

7. dovrà essere verificato che i CER richiesti siano conformi a quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 3 agosto 2005 e dall'art. 6 comma 1 del d.lgs. 36/2003;

8. i rifiuti contenenti fanghi, di cui ai CER 010504 e CER 101314, dovranno rispettare la percentuale di sostanza secca $\geq 25\%$ e, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del d.m. 3 agosto 2005, dovranno presentare un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dello stesso decreto.

9. i rifiuti di vetro, di cui ai CER 101112, 170202 non potranno essere conferiti in discarica in quanto non provenienti da impianti di trattamento/recupero rifiuti.

10. il rifiuto con codice CER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) secondo il punto b), comma 6, articolo 6 del d.m. 3 agosto 2005 e la decisione 2003/33/CE non è smaltibile in discariche per rifiuti inerti;

11. relativamente al rifiuto avente codice CER 191302 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01), si prescrive che:

- non potranno essere accettati nel caso siano contaminati o contengano materiali estranei come metallo, o sostanze organiche estranee, in quantità complessiva superiore al 5% in peso; in particolare i materiali estranei leggeri quali plastica, gomma, legno, etc, non potranno superare il 2% in peso;

- non dovranno contenere amianto;

12. per i rifiuti aventi codice CER 010413 (rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07) si prescrive che:

- il produttore certifichi il processo produttivo che li ha generati, con riferimento in particolare all'utilizzo di eventuali sostanze inquinanti ed all'utilizzo di conglomerati resinoidi;

- nel caso il rifiuto provenga da lavorazioni di conglomerati resinoidi o che prevedano l'utilizzo di sostanze inquinanti, dovranno rispettare i criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 del d.m. 3 agosto 2005 e contenere le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 5, parte IV al d.lgs 152/2006, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, con particolare riferimento ai composti organici aromatici quali lo stirene.

13. prima di iniziare i lavori di chiusura finale della discarica, in caso di realizzazione dello strato drenante e dello strato minerale compattato con rifiuti inerti di idonea tipologia, quantificati in ca 60.000 mc, dovrà essere sottoposto all'approvazione della provincia di Brescia un progetto esecutivo con l'individuazione puntuale dei codici CER che si intende utilizzare (selezionati all'interno della tab. 1 del DM 3/08/05) completo di documentazione attestante che i materiali prescelti rispettano le condizioni autorizzate;

14. dovrà essere presentato specifico progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dal rimodellamento della cavità finalizzato all'approntamento della discarica predisposto secondo le specifiche di cui all'art. 186 d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

15. dovranno inoltre essere forniti dettagli progettuali in merito alla piazzola di stoccaggio dei rifiuti in fase di accettazione, integrando quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa ed aggiornando la rappresentazione di suddetta piazzola. La documentazione che verrà presentata dovrà contemplare anche l'operazione D15 finalizzata alle sole analisi dei rifiuti in ingresso;

16. dovranno essere indicate puntualmente le zone dove verranno smaltiti i fanghi con idonea mappatura;

17. la ricopertura finale della discarica dovrà essere realizzata per fasi al fine di minimizzare l'esposizione dei rifiuti all'acqua meteorica;

18. gli sfalci della copertura vegetale non dovranno essere destinate a produzioni alimentari, umane o zootecniche;

19. relativamente alla Roggia Cavallina, si dovrà presentare uno specifico piano di emergenza da attuare nel caso in cui si verificasse il rischio di esondazione;

20. in alternativa all'approvvigionamento idrico da acquedotto comunale e/o pozzo privato come previsto nello SIA, si prescrive che per l'impianto di nebulizzazione antipolvere venga privilegiato il riutilizzo delle acque meteoriche, se conformi;

aspetti ambientali

1. dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione e monitoraggio prefigurate nel progetto e nello S.I.A., così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata

2. dovrà predisporre l'analisi e la valutazione dello stato qualitativo del primo acquifero con il protocollo analitico completo previsto dalla Tabella 1, allegato 2 del d.lgs. 36/03;

3. al fine di garantire l'assenza di qualsiasi interferenza con la falda acquifera dovrà effettuarsi uno studio di dettaglio che, sulla base di serie storiche di dati validate da ARPA, verifichi e riconfermi con precisione l'andamento piezometrico locale;

4. dovrà essere previsto un piano degli interventi di manutenzione e rifornimento per prevenire lo sversamento accidentale di carburanti e lubrificanti. Nell'eventualità che si accertino episodi di accidentali contaminazioni del materiale da scavo (es. perdite olio mezzi), si dovrà provvedere all'immediato isolamento del materiale contaminato, ai fini del corretto conferimento prevenendo la possibilità di trasmissione dei potenziali inquinanti;

5. al fine di limitare le dispersioni di polveri, si dovrà:

- prevedere la bagnatura abituale delle aree pavimentate e delle piste di accesso soprattutto nelle giornate particolarmente ventose;

- l'area di ingresso/uscita dovrà essere provvista di sistema di lavaggio ruote;

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2011

- i presidi di lavorazione del materiale scavato dovranno essere a circuito chiuso;
- i mezzi impiegati dovranno essere caratterizzati da grandi capacità di carico, per ridurre il numero di carichi in circolazione, dotati di teli di copertura del materiale trasportato e mantenere velocità non superiore a 30 km/ora;
- i mezzi alimentati a gasolio dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento antiparticolato;

6. dovrà prevedersi la piantumazione delle zone perimetrali, con particolare attenzione per le aree a confine con i recettori sensibili; tutte le essenze poste a dimora dovranno essere in zolla e le siepi potranno essere impiegate solo come elemento di connessione fra le piante ad alto fusto;

7. dovrà essere previsto apposito impianto di irrigazione, almeno per i primi 3 anni, per garantire l'attecchimento delle specie vegetali oltre che la sostituzione delle fallanze fino alla completa affermazione della vegetazione messa a dimora. Dovrà inoltre incrementarsi la fascia vegetazionale lungo il lato sud della zona impianti, da realizzarsi secondo un andamento maggiormente naturalistico, al fine di limitare la trasmissione di polveri e odori anche considerata la direzione prevalente dei venti;

8. nella scelta del miscuglio di sementi per realizzare il prato stabile si dovranno preferire specie autoctone e meglio adattate alle specifiche condizioni edafiche e climatiche dalla zona di intervento. Per le specie arbustive, oltre a preferire specie autoctone, anche se meno ornamentali, si dovrà fare riferimento a quelle meglio sfruttabili dall'avifauna per le esigenze di nidificazione e ricerca del cibo. In tal modo si realizzerà più facilmente l'obiettivo proposto dal piano di recupero. Per le specie arboree si dovrà fare riferimento ad un vivaio forestale che garantisca sulla provenienza delle essenze da piantumare, che dovranno essere comunque autoctone e non cultivar particolari. I semi d'impianto dovranno essere il più possibile naturaliformi per evitare elementi geometrici o filari che farebbero perdere la naturalità dell'intero intervento;

piano di monitoraggio

1. dovrà redigere il Piano di Monitoraggio Ambientale i cui contenuti, punti di misura e modalità di esecuzione dei campionamenti dovrà essere concordato con ARPA territorialmente competente; dovrà altresì essere assicurata la congruità con il PMA relativo all'ATEg25;

misure di compensazione

1. il proponente dovrà impegnarsi, per quota parte di competenza da definirsi nell'ambito di specifico accordo fra i soggetti interessati, alla realizzazione delle misure compensative prescritte con DEC VIA n. 391 del 21 gennaio 2011 relativo al progetto di gestione produttiva dell'ATEg25;

2) la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente;

4) di trasmettere copia del presente decreto al proponente: Rezzola Scavi srl;

5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Rezzato (BS)
- Provincia di Brescia
- ARPA - sede centrale di Milano

6) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

7) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/

8) di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.G. Protezione civile, polizia locale e sicurezza

D.d.s. 19 aprile 2011 - n. 3544

Integrazioni al d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento del Volontariato di Protezione Civile n. 9 del 18 ottobre 2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE EMERGENZA

Visto il d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 avente per oggetto «Attivazione del Data Base del Volontariato di Protezione Civile»;

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010 riguardante il volontariato di protezione civile, che sostituisce il precedente n. 3 dell'8 giugno 2001;

Ritenuto che alcuni punti del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 siano superati o in parziale contrasto con le determinazioni assunte con il Regolamento Regionale n. 9/10 e che tali punti debbano essere chiariti;

Ritenuto pertanto di modificare il d.d.s. 10490/09 al fine di eliminare i punti superati, i punti di non chiarezza e quelli in contrasto con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 9/10, stante anche la prossima apertura alla compilazione del Data Base del Volontariato;

Visto in particolare il punto 2. del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 che appare superato in quanto riferibile alla fase di attivazione del Data Base del volontariato che necessita invece ora di disposizioni per la parte di aggiornamento del Database;

Ritenuto pertanto di sostituire integralmente il punto 2 del decreto del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 nel seguente modo: «Gli elenchi dei volontari inseriti dalle Organizzazioni di Volontariato secondo le procedure di cui all'allegato 1 sono da ritenersi esaustive ai fini della verifica annuale e sostituiscono la trasmissione cartacea dei dati inseriti e firmati digitalmente»;

Visto il punto 6 del decreto del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009, che appare superato da quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010 che meglio precisa la funzione e le modalità di utilizzo del tesserino personale, quale strumento di riconoscibilità immediata durante gli interventi, e tutela la privacy dei volontari perché autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel badge;

Ritenuto pertanto di eliminare il punto 6 del decreto del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 per le motivazioni sopracitate;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di sostituire integralmente il punto 2 del decreto del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009 nel seguente modo: «Gli elenchi dei volontari inseriti dalle Organizzazioni di Volontariato secondo le procedure di cui all'allegato 1 sono da ritenersi esaustive ai fini della verifica annuale e sostituiscono la trasmissione cartacea dei dati inseriti e firmati digitalmente»;

2. di eliminare il punto 6 del decreto del d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009;

3. di confermare il sopracitato decreto in ogni altra statuizione;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il dirigente
Roberto Cerretti